



Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

E

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PER

L'ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE AI MINORI STRANIERI NON REGOLARI E AI

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO

SANITARIO NAZIONALE

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, via Giulia

n. 75, rappresentata dal dott. Egon Sanin, nella sua qualità di Direttore Regionale

e

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito RAFVG) – Direzione centrale Salute,

Politiche sociali e Disabilità con sede in Trieste, via Cassa di Risparmio 10, rappresentata dalla

dott.ssa Gianna Zamaro nella sua qualità di Direttore centrale legittimata alla stipula del

presente protocollo d'intesa giusta autorizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale

n. ___ del _____.

nel prosieguo definite anche "Parti"

PREMESSO CHE

- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.

241 e successive modificazioni e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare

lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo

comma 2 bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

- l'art. 63 del DPCM del 12 gennaio 2017 che, al comma 4, dispone che "i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruiscano dell'assistenza sanitaria in condizione di parità con i cittadini italiani";

- Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 14 della Legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano e, in caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza;

- Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. b-bis) del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come inserita dall'articolo 14 della citata legge 47/2017, hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale, [...] i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale;

- ai fini dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, le Aziende Sanitarie territorialmente competenti necessitano della seguente documentazione:

1. Modello anagrafico AA4/8 - domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino/duplicato tessera sanitaria;

2. *Richiesta attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e ai minori stranieri*

non accompagnati ai fini dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale - Dichiarazione

prevista dalla Risoluzione n. 25/E del 7 giugno 2022, redatta utilizzando il format allegato,

oltre che l'eventuale documentazione in possesso dell'Azienda sanitaria, riportante i dati

anagrafici del minore;

3. *copia di eventuali documenti di riconoscimento nel caso in cui il minore straniero ne sia in*

possesso (documento d'identità, passaporto) e/o di ulteriore documentazione in possesso

dell'Azienda sanitaria, riportante i dati anagrafici del minore.

- la Risoluzione n. 25/E del 7 giugno 2022 dell'Agenzia delle Entrate, prendendo atto

dell'orientamento normativo nazionale volto a tutelare i minori stranieri, in ragione della loro

condizione di maggiore vulnerabilità e rilevando che il codice fiscale costituisce "il codice

identificativo ritenuto indispensabile per l'iscrizione al SSN, a cura delle strutture ASL" e che

pertanto l'attribuzione del medesimo si rende necessaria per tale tipologia di soggetti, ancorché

privi di un regolare permesso di soggiorno, ha individuato le modalità operative da seguire in

questi casi per le richieste di attribuzione e il rilascio dei codici fiscali ai minori stranieri, al fine di

uniformare il comportamento degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate su tutto il territorio nazionale;

- la Risoluzione n. 25/E del 7 giugno 2022 dell'Agenzia delle Entrate citata ha altresì previsto che

le strutture ASL interessate possano stipulare con le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate

appositi protocolli d'intesa volti a concordare modalità operative efficaci ed agevoli per lo

scambio delle suddette informazioni e considerato che la Regione Friuli Venezia Giulia esercita

funzioni di coordinamento nei confronti delle strutture ASL del territorio di propria competenza;

- l'Agenzia delle Entrate persegue la semplificazione dei rapporti con i contribuenti mediante

l'adozione di procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali e la facilitazione

dell'accesso ai servizi di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di

comunicazione telematica, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle

risorse disponibili (art. 1 del Regolamento di amministrazione);

- Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), il Servizio sanitario della RAFVG è composto, tra gli altri, dai seguenti enti, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico:

a) l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);

b) l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);

c) l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC).

- Per gli enti del servizio sanitario regionale (di seguito per brevità Enti SSR), come sopra indicati, trovano applicazione le leggi concernenti la disciplina delle aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 502/1992 e delle aziende di cui al decreto legislativo 517/1999;

- Ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), il Servizio sanitario regionale orienta il suo modello assistenziale al perseguimento delle finalità enunciate all'articolo 2 della medesima legge regionale, tra le quali si ricordano:

- la valorizzazione della centralità della persona, del ruolo della famiglia e della rete di supporto familiare;
- la permanenza del cittadino nel proprio contesto di vita, anche attraverso la riduzione dell'istituzionalizzazione di minori, anziani, persone con disabilità e la promozione di forme di domiciliarità innovative;
- l'equità in salute in modo da assicurare la parità di accesso di tutti i cittadini al sistema sanitario regionale;

- Ai sensi della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione Friuli Venezia Giulia rende effettivi i diritti di cittadinanza sociale, realizzando un sistema organico di interventi e servizi che

favorisce la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione,

la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione individuali e familiari;

*- La richiamata LR 6/2006 disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali ampiamente intesi, comprensivi dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e **sociosanitari**, di seguito denominato sistema integrato, prevedendo, ai sensi dell'articolo 4, che abbiano diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i **minori stranieri** [...];*

- Ai sensi della richiamata LR 6/2006, il sistema integrato ha carattere di universalità e si fonda sui principi di sussidiarietà, di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale, operando al fine di assicurare il pieno rispetto dei diritti e il sostegno alla libera assunzione di responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali;

*- Ai sensi dell'articolo 7 della **Legge Regionale 3 marzo 2023, n. 9** (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), in armonia con la citata legge 47/2017 e in attuazione della richiamata LR 6/2006, la Regione tutela il diritto all'accoglienza, **alla salute**, all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati [...];*

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cd. "Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche ed integrazioni recano la disciplina per tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche avendo riguardo al diritto alla protezione dei dati personali;

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale") e successive modifiche ed integrazioni reca disposizioni in merito alla trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni;

- per i motivi di cui sopra, sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra RAFVG e l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, lo snellimento e l'efficientamento delle procedure relative all'attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

Il presente protocollo d'intesa regola i rapporti tra le Parti, in relazione alla Risoluzione n. 25/E del 07/06/2022, citata nelle premesse. In particolare, lo scopo del presente Protocollo è quello di diramare le indicazioni operative cui devono attenersi gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e gli uffici amministrativi delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti che intervengono nel caso in cui ad un minore straniero, non regolare o non accompagnato - a seguito delle segnalazioni di legge dopo il suo ritrovamento nel territorio nazionale - non sia già stato attribuito un codice fiscale. L'obiettivo è quello, inoltre, di uniformare il comportamento degli uffici coinvolti in tale servizio che, attraverso una reciproca collaborazione, possono perseguire modalità operative efficaci, consentendo lo scambio dei dati tra le amministrazioni stesse, in modo rapido ed efficiente.

ARTICOLO 2

Assunzione reciproci impegni e modalità operative

1) Ciascuna Azienda sanitaria individua i propri referenti e i soggetti incaricati che si interfacciano con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, i quali sono delegati alla sottoscrizione delle richieste che vengono prodotte agli uffici dell'Agenzia delle Entrate (sottoscrizione del Modello AA4/8 contenente la richiesta di attribuzione del codice fiscale e della nota contenente la motivazione della richiesta e la dichiarazione di corrispondenza dei dati).

2) Ciascuna Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate individua i referenti che si interfacciano con ciascuna Azienda sanitaria competente per territorio.

3) Per un miglior coordinamento, il servizio viene erogato considerando la competenza territoriale di ciascuna Azienda sanitaria e degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate; nello specifico verrà considerata l'ubicazione del domicilio del minore straniero, pertanto, si prevede la collaborazione tra:

- l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) con la Direzione Provinciale di Gorizia e la Direzione Provinciale di Trieste;
- l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) con la Direzione Provinciale di Pordenone;
- l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) con la Direzione Provinciale di Udine.

4) Le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai minori stranieri devono essere presentate agli uffici dell'Agenzia delle entrate, dalla struttura dell'Azienda sanitaria territorialmente competente tenuta all'iscrizione al SSN dei soggetti stranieri interessati, in qualità di **soggetto terzo** obbligato all'indicazione del codice fiscale di altri soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 2 del DPR 605/73.

5) Le richieste devono essere presentate mediante compilazione e sottoscrizione digitale del modello anagrafico AA4/8 - domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino/duplicato tessera sanitaria (persone fisiche), come richiesta per soggetto terzo, indicando come tipologia richiedente il codice 17 – soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del codice fiscale di soggetto terzo (art. 6, comma 2 del DPR 605/1973). Deve essere allegata, inoltre, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal Responsabile/Referente della stessa struttura dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, che attesti la motivazione della richiesta del codice fiscale e la corrispondenza dei dati indicati nella stessa con quelli desunti dagli atti in base ai quali effettua l'iscrizione al SSN, redatta utilizzando il format allegato, oltre

che l'eventuale documentazione in possesso dell'Azienda sanitaria, riportante i dati anagrafici del minore.

6) I Responsabili/Referenti dell'Azienda sanitaria territorialmente competente inviano le richieste di attribuzione del codice fiscale, per posta elettronica certificata dai seguenti indirizzi:

ASUGI PEC: asugi@certsanita.fvg.it

ASFO PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

ASUFC PEC: asufc@certsanita.fvg.it

ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate, in base alla competenza territoriale:

Direzione Provinciale di Gorizia, PEC: dp.gorizia@pce.agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Trieste, PEC: dp.trieste@pce.agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Pordenone, PEC: dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Udine, PEC: dp.udine@pce.agenziaentrate.it

7) Per un'agevole individuazione del servizio richiesto, l'oggetto della PEC conterrà il riferimento alla Risoluzione n. 25 e il numero dei codici fiscali di cui si richiede l'attribuzione: "RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI N. ___ CODICI FISCALI MINORI STRANIERI - RISOLUZIONE AdE N. 25 DD 07/06/2022". Alla PEC verranno allegati:

- i modelli AA4/8 compilati con tutti i dati previsti e sottoscritti digitalmente dal Responsabile/Referente dell'Azienda sanitaria territorialmente competente (dovranno essere compilati tanti modelli AA4/8 quanti sono i codici fiscali richiesti per i minori stranieri);
- la dichiarazione, sottoscritta dalla stessa struttura ASL, che attesti le motivazioni delle richieste dei codici fiscali e la corrispondenza dei dati indicati nelle stesse con quelli desunti dagli atti in base ai quali effettua l'iscrizione al SSN, contenente l'elencazione dei nominativi dei minori, con relativi luoghi e date di nascita, come espressamente previsto dalla Risoluzione n. 25/E/2022, redatta utilizzando il format allegato;

– copia di eventuali documenti di riconoscimento nel caso in cui il minore straniero ne sia in possesso (documento d'identità, passaporto) e/o di ulteriore documentazione in possesso dell'Azienda sanitaria, riportante i dati anagrafici del minore.

8) Ciascuna PEC dovrà contenere al massimo dieci nominativi dei soggetti minori a cui dovrà essere attribuito il codice fiscale.

9) L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che riceve la domanda, acquisirà agli atti la documentazione prodotta dalla struttura dell'Azienda sanitaria territorialmente competente ed effettuerà preventivamente la ricerca del soggetto negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, anche per dati anagrafici parziali; ciò al fine di verificare che questi non sia già titolare di un codice fiscale, registrato sulla base di dati anagrafici difformi da quelli dichiarati dalla struttura dell'Azienda sanitaria.

10) Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, l'Agenzia dovrà trasmettere, via PEC, i certificati dei codici fiscali attribuiti, firmati digitalmente dal responsabile, utilizzando il medesimo oggetto della PEC ricevuta. Sarà cura della struttura dell'Azienda sanitaria consegnare i certificati relativi ai codici fiscali dei minori a chi ne ha la responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura di prima accoglienza.

ARTICOLO 3

Tavolo congiunto Regionale

1) In virtù di una migliore collaborazione tra le Parti, è istituito presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia un "Tavolo congiunto Regionale" per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

– individuare modalità, procedure o prassi operative e nuove soluzioni organizzative gestionali collaborative in grado di semplificare e sviluppare ulteriormente il rapporto di collaborazione tra le Parti;

- *monitorare lo stato di avanzamento delle attività intraprese e l'osservanza degli impegni assunti da entrambe le Parti;*
- *valutare l'uniformità del servizio erogato e ogni tipo di problematica connessa all'erogazione del servizio stesso ed individuare le relative soluzioni;*
- *monitorare il flusso delle richieste di attribuzione dei codici fiscali ai minori stranieri non regolari o non accompagnati al fine di verificare l'eventuale potenziamento del servizio, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili;*
- *segnalare la presenza di anomalie e criticità organizzative o procedurali che, nel complesso, possono compromettere e pregiudicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa svolta dalle Parti.*

2) Il Tavolo congiunto regionale si riunisce presso la sede della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia, sita in Trieste ed è composto, per l'Agenzia delle Entrate, dal Direttore Regionale o suo delegato, dal Capo Settore Servizi, dal Capo Ufficio Servizi fiscali e dal funzionario incaricato dell'attività; per la Regione Friuli Venezia Giulia dal Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità o suo delegato. A seconda dei temi da trattare potranno essere coinvolti anche Rappresentanti delle Aziende sanitarie competenti per materia siccome individuati dalle rispettive Direzioni.

3) Le funzioni di segreteria del Tavolo sono svolte dall'Ufficio Servizi fiscali del Settore Servizi della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia.

4) Le problematiche da affrontare saranno comunicate, almeno 15 giorni prima di ciascun incontro, alla segreteria del Tavolo congiunto regionale, che ne curerà la diffusione a tutti i componenti, al fine di una più sollecita ed efficace attività istruttoria e soluzione delle questioni oggetto di confronto. Alle riunioni possono partecipare eventuali esperti nelle materie che formano oggetto di trattazione, di volta in volta designati da ciascuna delle Parti.

5) Per ogni incontro del Tavolo è redatto un verbale.

ARTICOLO 4**Trattamento dei dati personali**

1) Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall'Agenzia delle Entrate e dalle Aziende sanitarie territorialmente competenti in qualità di autonomi Titolari dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni (cd. Codice in materia di protezione dei dati personali), in attuazione dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza ed esclusivamente per le finalità di cui al presente Protocollo d'intesa.

2) In particolare, l'Agenzia delle Entrate e le Aziende sanitarie territorialmente competenti si impegnano:

- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del GDPR ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- a porre in essere, ciascuna per la propria parte, tutti gli adempimenti e gli obblighi che il GDPR e il d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. pongono a carico del Titolare del trattamento dei dati personali;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del GDPR, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e alla normativa vigente di settore;
- collaborare fra loro al fine di consentire agli interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione

dei dati personali di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR.

3) Con riferimento ai dati personali necessari per la stipula del presente Protocollo d'intesa, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla relativa gestione e agli obblighi legali e fiscali ad essa correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

4) Le Parti potranno pubblicare le informazioni, prive di qualsiasi dato personale, relative al Protocollo d'intesa, anche per estratto, tramite i rispettivi siti internet istituzionali, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.

ARTICOLO 5

Tutela della riservatezza

1) L'Agenzia delle Entrate e le Aziende sanitarie territorialmente competenti hanno l'obbligo di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione del protocollo d'intesa, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE e del Codice in materia di protezione dei dati personali.

2) I dati e le informazioni trattati ai sensi del comma precedente non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente accordo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

3) Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente protocollo.

4) L'Agenzia delle Entrate e le Aziende sanitarie territorialmente competenti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ARTICOLO 6**Modifiche della convenzione**

Qualora, nel corso dell'anno, mutino in modo rilevante e per motivi imprevisi le condizioni nelle quali le Parti esercitano le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvederà a concordare, su richiesta di una delle Parti trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC), le modifiche e integrazioni necessarie.

ARTICOLO 7**Durata del protocollo d'intesa**

Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato alla sua scadenza, per una durata analoga a quella iniziale, qualora non intervenga una diversa ed espressa volontà delle Parti da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Per l'Agenzia delle Entrate**Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia**

Il Direttore Regionale

Dott. Egon Sanin

(firmato digitalmente)

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**Il Direttore Centrale salute**

Dott.ssa Gianna Zamaro

(firmato digitalmente)

Allegato

(Su carta intestata Azienda Sanitaria)

All'Agenzia delle Entrate

Ufficio Territoriale di ...

Oggetto: Richiesta attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale - Dichiarazione prevista dalla Risoluzione n. 25/E del 7 giugno 2022.

Il sottoscritto NOME E COGNOME (CODICE FISCALE XXX), in qualità di soggetto delegato dalla Azienda Sanitaria DENOMINAZIONE alla sottoscrizione delle richieste di attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e ai minori stranieri non accompagnati, che vengono prodotte agli uffici dell'Agenzia delle Entrate

dichiara

che le allegate richieste di attribuzione del codice fiscale per i seguenti soggetti minori stranieri:

- nome cognome data e luogo nascita

- ...

vengono presentate in qualità di soggetto terzo obbligato all'indicazione del codice fiscale di altri soggetti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), ai fini dell'iscrizione dei medesimi al Servizio Sanitario Nazionale.

dichiara

altresì che i dati dei suddetti soggetti minori, riportati nei modelli AA4/8 - Domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino/duplicato tessera sanitaria (persone fisiche) - allegati, corrispondono con quelli desunti dagli atti in base ai quali effettua l'iscrizione dei medesimi al Servizio Sanitario Nazionale.

Data

FIRMA DIGITALE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE